

Registrazione di Atto Privato

Il 25/09/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4, serie 3, numero 642

data di stipula: 08/09/2025

ident.vo telematico: TZ425L000642000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90040570500

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90040570500				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Il giorno 8 del mese di settembre dell'anno 2025 alle ore 14 in Santa Maria a Monte (PI) Via Firenzuola 61 è riunita in seconda convocazione, poiché la prima, convocata per il giorno 7 settembre alle ore 22 era andata deserta, l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione "SIMBA ODV Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behçet e Behçet Like" convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifiche statutarie per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 a seguito richieste dell'Ufficio Regionale RUNTS, con conseguente approvazione nuovo statuto;**
2. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il signor Luciano Badalamenti e, su proposta dello stesso, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario la sig.ra Del Bianco Alessandra che accetta.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della presente assemblea; constatata la presenza in proprio e per delega del numero legale degli associati, come da foglio presenze che viene conservato agli atti dell'associazione, dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quando posto all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce l'ordine del giorno su cui l'odierna assemblea è chiamata a deliberare e precisa che si è resa necessaria a seguito della comunicazione dell'Ufficio Regionale del RUNTS pervenuta in data 5/9/2025 con cui l'Ufficio sollecitava la modifica di alcuni articoli dello statuto ritenuti non pienamente rispondenti alla normativa ETS. In particolare, viene evidenziato che le modifiche richieste dall'Ufficio hanno interessato l'articolo 3) nella parte in cui si è reso necessario indicare l'organo sociale preposto ad individuare le attività diverse eventualmente esercitate dall'associazione; l'articolo 22) nella parte in cui si è proceduto a specificare che in caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del terzo eliminando l'inciso "nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio"; l'articolo 23) nella parte riguardante il quorum costitutivo, in seconda convocazione, dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare le modifiche statutarie.

Inoltre, il presidente ricorda come si è reso necessario il trasferimento della sede legale e pertanto come indicato dall'Ufficio del RUNTS occorre procedere alla modificazione dell'art. 2 dello statuto

per tanto come indicato dall'Ufficio del RUNTS occorre procedere alla modificazione dell'art. 2 dello statuto sociale prevedendo la sede legale nel comune di Santa Maria a Monte (PI), attualmente alla Via Firenzuola 61.

Viene evidenziato altresì che sono state apportate anche ulteriori modifiche allo statuto attualmente vigente, che il presidente evidenzia nel dettaglio, per correggere alcuni refusi o/o per rendere alcune previsioni maggiormente rispondenti alle esigenze associative.

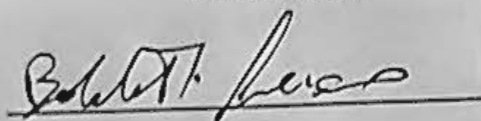
Successivamente la signora Elena Ferretti procede alla lettura integrale del nuovo statuto dell'Associazione, articolo per articolo, fornendo adeguate delucidazioni circa le modifiche proposte.

Al termine della lettura dello statuto e dopo discussione fra i presenti, il Presidente pone in votazione palese il nuovo Statuto che risulta composto da n. 25 articoli.

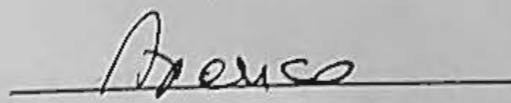
L'assemblea con voto unanime delibera di ratificare il trasferimento della sede legale in Santa Maria a Monte (PI) alla Via Firenzuola 61 e di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Non essendoci altro argomento posto alla discussione e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17 previa approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



La funzionaria (*)

Martina Manzella

(*) Firma in delega del Sindaco Provinciale, Montecatini

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE -DURATA - SCOPO

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") una associazione avente la seguente denominazione: SIMBA ODV - ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME E MALATTIA DI BEHÇET E BEHÇET LIKE, da ora in avanti denominata "ASSOCIAZIONE".

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi della solidarietà, trasparenza e democrazia, in modo da consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Santa Maria a Monte (PI), all'indirizzo che risulterà nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione può trasferire la sede purché all'interno dello stesso Comune.

Art. 3 – DURATA, SCOPO, FINALITÀ

L'ASSOCIAZIONE ha durata illimitata.

L'ASSOCIAZIONE non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio

Ferracci Elena

Mexico

del ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare essa persegue:

- a) La promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica per l'individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della Sindrome di Behçet e Behçet Like, e delle loro complicanze;
- b) L'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e socio-sanitaria sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo ai soggetti colpiti da Sindrome di Behçet e Behçet Like, con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di svantaggio sociale;
- c) La promozione dell'aggiornamento e la diffusione dei più moderni e avanzati sistemi di cura, di sostegno, di riabilitazione e di ausilio dei soggetti colpiti dalla sindrome delle due malattie di Behçet e Behçet Like;
- d) La garanzia della continuità dei trattamenti terapeutici e dei supporti anche agli associati in condizioni economiche disagiate, sollecitando anche donazioni da parte di enti pubblici e privati ovvero la mutualità fra gli associati.

L'ASSOCIAZIONE può finanziare attività di ricerca in ambito della cura e della prevenzione della Sindrome di Behçet e Behçet Like e, a norma dell'art. 6 del CTS, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - ATTIVITÀ

Terzetti Elena

Merco

Nel quadro delle finalità di cui all'articolo precedente e nell'ambito del settore dell'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, l'associazione sviluppa le seguenti attività:

- a) La promozione e la gestione di attività di prevenzione, di ricerca, di orientamento e di integrazione sociale, scolastica e professionale; con attenzione alle persone che si trovano socialmente svantaggiate;
- b) La promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi e di attività di formazione e orientamento professionale, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento continuo rivolgendosi in particolare ai pazienti che presentano svantaggi sociali;
- c) La promozione e la gestione di iniziative presso gli enti pubblici e/o privati per l'adeguamento delle strutture sociali al fine di consentirne la fruizione da parte dei pazienti con Sindrome di Behçet e Behçet Like e favorire l'integrale inserimento nella quotidianità della vita sociale; con particolare attenzione alle persone in condizioni di svantaggio sociale;
- d) L'attivazione di convenzioni con enti pubblici e privati per assicurare l'assistenza medica specialistica, la riabilitazione e l'accesso alle strutture idonee per il recupero sociale dei pazienti con Sindrome di Behçet e Behçet Like, nonché forme previdenziali e assicurative integrative per l'invalidità e la vecchiaia;
- e) L'organizzazione di seminari e convegni di aggiornamento scientifico;
- f) La pubblicazione di un periodico di informazione e l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e diffusione mass-mediale dell'attività associativa o di altre istituzioni impegnate nel perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
- g) L'attivazione di istituzioni a carattere culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale;
- h) La promozione e/o la partecipazione ad imprese sociali o cooperativistiche e centri di servizio;
- i) La partecipazione e lo sviluppo delle attività di Organismi Federativi Nazionali e Internazionali per il coordinamento delle attività delle associazioni aventi analoghe finalità;
- j) La promozione della autonomia dei disabili in tutti i settori delle attività umane;

Fonetti Elena

Menco

k) La promozione di ogni altra attività necessaria ed utile al raggiungimento dei fini associativi per l'assistenza ai malati e per la ricerca scientifica e applicata;

l) attività di ricerca in ambito della cura e della prevenzione della Sindrome di Behçet e Behçet Like .

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 – ADESIONE, AMMISSIONE E NUMERO ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello legale, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

L'associazione è aperta a chiunque. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità, che partecipano alle attività dell'associazione e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Forattini Elena

Dienco

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i consociati hanno parità di diritti ed obblighi.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare, da esercitarsi direttamente o tramite delega scritta, senza regime preferenziale per categorie di consociati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Ogni consociato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Gli associati che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, in quanto fondate sul

Foratti Elena

Menco

volontariato salva la possibilità di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; i consociati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Art. 7 - CESSAZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

E' escluso l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e per il mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Il mancato pagamento della quota associativa nei termini indicati, o comunque entro 15 giorni dal sollecito di versamento comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Forsetti Elena

Mencio

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili neppure per i trasferimenti a causa di morte. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 - ORGANI ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche degli organi associativi sono elettive e ai componenti non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Sulla rappresentanza nell'assemblea si applicano i co. 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. Inoltre, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del Codice del Terzo Settore, è possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche con mezzo elettronico, almeno 15 giorni

Forrelli Elena

Menco

prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dall'organo di Amministrazione nella persona del Presidente. Deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere è necessario che siano presenti o rappresentati:

- in prima convocazione almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza di voti;

Forcetti Elena

Meuco

- in seconda convocazione (che non può avvenire nello stesso giorno della prima) qualunque sia il numero dei soci e le delibere prese a maggioranza di voti dei presenti;

- per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto e Atto Costitutivo ed eventuali adesioni a Federazioni sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati riuniti in assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal successivo art. 23 del presente statuto.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'associazione o esterno all'associazione stessa e un Segretario.

Il Presidente ha il compito di:

- leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea,
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un consociato.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Art. 10 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (O CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Forrelli Elena

Mico

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato di uno dei componenti, sarà sostituito dai consociati che, nell'ultima assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei consociati eletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Forrelli Elena

Preuco

Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite affissione in Sede oppure tramite lettera con affrancatura ordinaria o tramite e-mail della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 8 giorni prima.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui l'Assemblea deleghi il Consiglio Direttivo a designare nel suo ambito il Presidente. In tal caso, il Consiglio provvederà alla nomina alla prima riunione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione stesso.

Ferruti Elena

Menco

Il Presidente convoca l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, presiede quest'ultimo e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, nominato dall'Assemblea o, dietro delega di questa, dal Consiglio stesso nella prima riunione dopo la nomina, sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza ed ogni qualvolta questo sia impossibilitato.

Art. 12 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dall'Assemblea o, dietro delega di questa, dal Consiglio stesso nella prima riunione dopo la nomina.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei consociati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

E' composto di tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria e dura in carica cinque anni.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

Forretti Elena

Aneco

linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso si superino i limiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea dovrà nominare i componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applicherà l'art. 2399 del Codice civile, tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da uno a tre membri eletto/i dall'Assemblea, ha il compito di dirimere eventuali controversie fra consociati o fra consociati e Consiglio, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione.

Giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

TITOLO IV - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi

Foretti Elena

Meuco

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale dei soci da convocarsi entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio stesso.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Fatti salvi i casi in cui si superino i limiti ex art. 13, comma 2, del CTS il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Dopo l'approvazione il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

Foretti Elena

Finco

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, presso la sede dell'associazione ed alla presenza di almeno un consigliere, previa richiesta scritta, anche tramite mail ordinaria, con un preavviso di almeno quindici (15) giorni.

ART. 20 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del CTS.

Ferretti Elena

Bianco

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO IV - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

ART. 22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consociati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consociati, in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 40 per cento dei soci aventi diritto di voto.

TITOLO V - ADESIONE A FEDERAZIONI

Foratti Elena

Melco

Art. 24 - ADESIONE A FEDERAZIONI

L'Associazione può aderire a federazioni nazionali o internazionali le quali dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) le finalità perseguite, specificatamente indicate nel proprio statuto, devono essere analoghe a quelle del presente statuto;
- b) la specificazione altresì nei rispettivi statuti dei requisiti per l'ammissione degli associati, le modalità di esercizio, i loro diritti ed obblighi;
- c) la caratterizzazione di associazione senza fini di lucro;
- d) la garanzia statutaria dei requisiti della gratuità, della democraticità, della disciplina uniforme del rapporto associativo, della partecipazione e dell'apartiticità;
- e) la costituzione per atto debitamente registrato;
- f) l'inammissibilità, tra i propri soci di persone che, a scopo di lucro, somministrano direttamente o indirettamente terapie per combattere la sindrome di Behçet.

L'adesione è deliberata dall'assemblea Straordinaria con le modalità di costituzione e di validità del voto previste dall'art. 9 del presente statuto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - RINVII

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Ferrero G. C.

Mexco